

CIRCOLARE n. 4/2010

Informativa ed adempimenti per le operazioni con cd PAESI *BLACK LIST*

Con la circolare n. 53/E/10 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o Territori a regime fiscale privilegiato (*cosiddetti Paesi “black list”*).

La comunicazione può essere presentata con una periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni intrattenute con tali soggetti, e deve essere presentata entro la fine del mese successivo al periodo cui si riferisce la comunicazione (mese o trimestre)

Con il decreto del 5 agosto 2010 è stato previsto un differimento al 2 novembre 2010 delle comunicazioni mensili di luglio e agosto; pertanto, entro il 2 novembre è stata prevista la scadenza:

- ▶ per i contribuenti che devono adempiere mensilmente le comunicazioni relative ai mesi di luglio agosto e settembre;
- ▶ per i contribuenti che devono adempiere trimestralmente, il trimestre luglio – settembre.

Si suggerisce, pertanto, un accurato monitoraggio delle operazioni intrattenute con operatori stabiliti in Paesi *Black List* (acquisti di beni, cessioni di beni, servizi ricevuti e servizi resi).

Di seguito riepilogo le principali regole che disciplinano l’adempimento in commento, aggiornate con i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/E/10.

Soggetti obbligati	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione in commento i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ chi opera in regime d’impresa;✓ chi opera nell’esercizio di arti e professioni;✓ gli enti non commerciali (con esclusione delle operazioni relative alla sfera istituzionale);✓ contribuenti non residenti se sono identificati direttamente in Italia, hanno in Italia il proprio rappresentante fiscale, ovvero hanno in Italia una stabile organizzazione. In tal caso, comunque, la comunicazione riguarderà le sole operazioni territorialmente rilevanti in Italia. <p>Sono invece esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ I contribuenti minimi✓ I contribuenti che applicano il regime delle neoattività (art 13, L. n.388/00).
---------------------------	--

<p>Individuazione dei paesi Black List</p>	<p>Sono interessate dalla comunicazione le operazioni intrattenute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi compresi nelle <i>Black List</i>: a tal fine il D.L. n.40/10 individua le liste di paesi non collaborativi emanate tramite DM 4/5/99 e DM 21/11/01.</p> <p>Al riguardo si ricorda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ E' sufficiente che il Paese in cui è stabilito il cliente / fornitore sia ubicato in una delle citate liste affinché i rapporti intrattenuti con tale soggetto debbano essere evidenziati nella comunicazione ✓ Non rilevano le limitazioni soggettive o oggettive stabilite in tali liste. In altre parole, anche se le liste identificano per alcuni Paesi solo determinate tipologie di operatori o operazioni, la comunicazione in commento comunque riguarda ogni tipo di operazione intrattenuta con tutti i soggetti stabiliti in tale Paese; ✓ <u>Cipro, Malta e Corea del Sud sono esclusi dal 1 luglio 2010 al 4 agosto 2010.</u>
<p>Controparti</p>	<p>Devono essere monitorate le operazioni intrattenute tutti gli operatori economici stabiliti in un Paese <i>Black List</i>. Per quanto riguarda il concetto di operatore economico si ritiene che possa essere definito tale "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare, alternativamente, come elementi probatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati <i>black list</i> attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati ✓ la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica. <p>Si segnala che sono soggette a comunicazione anche le operazioni rese o ricevute da rappresentante fiscale o stabile organizzazione, in Italia o altro paese anche non Black List, di soggetto stabilito in un paese <i>Black List</i> (es: l'operatore di Hong Kong che ha il rappresentante fiscale in Italia o Germania).</p>
<p>Operazioni</p>	<p>Devono essere oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le cessioni di beni (anche le esportazioni); ✓ le prestazioni di servizi rese; ✓ gli acquisti di beni (anche le importazioni); ✓ le prestazioni di servizi ricevute. <p>Acquisti e cessioni di beni sono rilevanti anche se transitano (all'ingresso nel territorio nazionale o prima di uscire) attraverso un deposito fiscale IVA.</p> <p>Nella comunicazione devono essere inserite tutte le operazioni</p>

	<p>intrattenute con i soggetti stabiliti nei Paesi <i>Black List</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ imponibili, ✓ non imponibili ✓ esenti ✓ non soggette ad imposta sul valore aggiunto (per le sole operazioni carenti del requisito territoriale di applicazione del tributo) <p>Il DM 5/8/10 ha previsto l'obbligo di comunicazione anche per le operazioni non territoriali ai sensi dell'articolo 7-ter, 7-quater o 7-quinquies rese o ricevute da un soggetto stabilito in un Paese <i>Black List</i>, anche se esse non comportano obbligo di registrazione di alcun documento ai fini IVA. Tali operazioni rilevano se effettuate a decorrere dal 1.9.10.</p> <p>Sono escluse le operazioni esenti effettuate da soggetti che applicano la dispensa 36-bis DPR 633/72. Sono invece rilevanti le operazioni imponibili effettuate da tali soggetti. Sono escluse le operazioni imponibili passive.</p> <p>Le operazioni per la quali l'imposta è assolta con il meccanismo dell'inversione contabile, devono essere inserita tra le operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana (imponibile, non imponibile, esente).</p>
<p>Periodicità di presentazione del modello</p>	<p>Il modello può essere presentato con cadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mensile ✓ trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile. Per tale verifica, occorre tenere in considerazione le cessioni di beni sin dal 1.7.09, mentre si considerano le prestazioni di servizi solo dal 1.1.10. <p>Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita IVA al soggetto passivo.</p> <p>I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.</p> <p>Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.</p>
<p>Momento di rilevanza</p>	<p>La singola operazione deve essere inserita nell'elenco relativo al mese/trimestre in cui è avvenuta la registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili</p>

	<p>obbligatorie.</p> <p>Per le prestazioni di servizi non territoriali che comunque vanno inserite nell'elenco in forza del DM 5/8/10 anche se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché committenti non comunitari), il momento rilevante ai fini della comunicazione, è quello della registrazione della specifica operazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico.</p>
Sanzioni	<p>In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da € 516 ad € 4.130.</p> <p>In caso di ripetute violazioni (sia omissioni sia irregolarità) si applica l'istituto del cumulo materiale e non il cumulo giuridico: ciascuna singola violazione verrà quindi punita con la specifica sanzione per essa prevista.</p>

Paesi *Black list*

per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni

Europa	Asia	Africa
Svizzera	Libano	Liberia
Liechtenstein	Bahreïn	Gibuti
Lussemburgo	Emirati Arabi Uniti	Kenia
San Marino	Oman	Angola
Monaco	Maldive	Mauritius
Andorra	Hong Kong	Seychelles
Gibilterra	Macao	Sant'Elena
Isola di Man	Taiwan	
Jersey (Isole del Canale)	Malaysia	
Guernsey (Isole del Canale)	Brunei	
Alderney (Isole del Canale)	Singapore	
Herm (Isole del Canale)	Filippine	
Sark (Isole del Canale)		
Americhe	Oceania	
Anguilla	Grenada	Isole Cook
Antigua	Montserrat	Isole Marshall
Antille Olandesi	Saint Kitts e Nevis	Kiribati
Aruba	Saint Lucia	Nauru
Bahamas	Saint Vincent e Grenadine	Niue
Barbados	Portorico	Nuova Caledonia
Barbuda	Giamaica	Polinesia francese
Bermuda	Guatemala	Salomone
Dominica	Belize	Samoa

Isole Cayman
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi

Costarica
Panama
Ecuador
Uruguay

Tonga
Tuvalu
Vanuatu

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.54/E/10 è tornata nuovamente sul tema delle comunicazioni *black list*.

Prendendo atto del fatto che i chiarimenti forniti attraverso la precedente C.M. n.53/E/10, sono stati resi a ridosso della scadenza del 2 novembre 2010, nonché considerando come vi siano ancora non pochi dubbi in capo agli operatori che devono procedere alla compilazione delle comunicazioni, è stata pubblicata tale ulteriore circolare.

Nei giorni scorsi ci si attendeva una ulteriore proroga della prima scadenza, proroga che invece non è stata concessa. Pertanto, entro lo scorso 2 novembre 2010 sono state presentate le comunicazioni delle operazioni intrattenute con operatori stabiliti nelle *black list*, con riferimento ai periodi mensili di luglio, agosto e settembre, nonché del trimestre luglio – settembre.

Con la nuova circolare, l'Agenzia comunica che:

l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali errori nella compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

Tale beneficio sarà riconosciuto solo nel caso in cui detti errori vengano corretti tramite apposita dichiarazione integrativa da presentare **entro il prossimo 31/01/11.**

Si ricorda ancora che nel caso di omissione della comunicazione le sanzioni sono, invece, comminate nella misura ordinaria (da €516 ad €4.130).

Palermo, li 25/11/2010